

DISCIPLINARE DI INCARICO

Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Ernesto Calindri n. 6 iscritta, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, al Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero B000117871, Codice Fiscale n. 10203070155 e Partita I.V.A. n. 11274970158, si impegna ad espletare per l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e per l'Azienda Speciale Servizi alla Persona Unione Terre e Fiumi (ASSP) con sede a Copparo (FE) in Via Mazzini n. 47, l'incarico di cui al successivo art. 1, alle condizioni sotto riportate.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico professionale oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività del broker di assicurazione a favore dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e dell'ASSP Unione Terre e Fiumi ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006

ART. 2 - PRESTAZIONI

Aon S.p.A. metterà a disposizione dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e all'Azienda Speciale Servizi alla Persona i propri servizi, le cui prestazioni contempleranno:

- a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e l'Azienda Speciale Servizi alla Persona sono soggette;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona;
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e l'Azienda Speciale Servizi alla Persona' con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- h) assistenza nella gestione dei sinistri.

Per quanto esposto ai punti precedenti, l'attività verrà svolta ogni qualvolta necessario con il personale competente dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona.

Aon S.p.A. non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzata.

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico ha una durata di anni 3 (tre) e decorre dal 01/01/2021 con scadenza il 31/12/2023.

Alla naturale scadenza del contratto, valutati i presupposti di convenienza e pubblico interesse, l'Ente si riserva la facoltà di rinnovare la durata dell'incarico, fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi.

Resta ferma in ogni caso la facoltà di proroga per un tempo tecnico necessario alla

predisposizione di una nuova procedura di gara.

ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI

Tutte le prestazioni fornite da Aon S.p.A., nella sua qualità di broker di assicurazione, sono a titolo gratuito e quindi nessun onere sarà posto a carico o in aggiunta all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e all'Azienda Speciale Servizi alla Persona in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze.

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e l'Azienda Speciale Servizi alla Persona hanno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker;

Aon S.p.A. dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006;

Nel caso in cui Aon S.p.A. risultasse gravemente inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni e a richiesta non sia in grado di fornire idonee giustificazioni, l'Amministrazione potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nella delibera.

ART. 6 - ONERI A CARICO DI AON S.p.A.

Sono a carico di Aon S.p.A.:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di ottemperare alle disposizioni della L. n. 136/2010, il Broker si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario, presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e l'Azienda Speciale Servizi alla Persona correlate al presente appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l'incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c.

Aon S.p.A. assume, pena la nullità assoluta dell'incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.

Aon S.p.A. si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, garantiscono il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.lgs 101/2018, nonché nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018 ("Leggi di PD"). Ciascuna parte adotterà adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative in relazione al trattamento dei dati personali del contratto secondo quanto stabilito dalle vigenti Leggi di PD. Le Parti, in buone fede collaboreranno fra loro per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

ART. 9 - EFFETTI DELL'ATTO

Il presente impegno è vincolante per le parti dalla data della sua sottoscrizione.

Data.....

(firma Ente)

(firma Aon)
